

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21 FEBBRAIO

ITCA®
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura dell'Avv. Sara Armella
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

**Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca
Nucleo Grafica**

© Katarzyna Białasiewicz, Daniil Peshkov | www.123rf.com

PRESENTAZIONE

La nuova rubrica “Gli ospiti del Desk” vuole offrire ai lettori ed agli utenti di Agenzia ICE delle ulteriori letture inerenti ai temi della Brexit.

Ad aprire gli appuntamenti del venerdì è l’Avv. Sara Armella.

Sara Armella è docente non accademico all’Università Bocconi, insegna Diritto tributario e doganale in Master universitari e presso ICE, è membro della Commissione Customs and Trade Facilitation della ICC di Parigi, Coordinatore della Commissione Dogane di ICC Italia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria nazionale.

È uno dei 100 “Accademici del diritto doganale”, nominati dalla International Customs Law Academy (ICLA) tra i migliori studiosi di diritto doganale nel mondo nonché autrice della voce “Tributi doganali” dell’Enciclopedia Giuridica Treccani.

È autrice della monografia “Diritto doganale dell’Unione Europea” (Egea-Università Bocconi, 2017), pubblicata anche nella versione inglese “EU Customs Code” (Bocconi University Press, 2017).

Help Desk Brexit
Gabriella Migliore

LA NUOVA ORIGINE PREFERENZIALE

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito (*Trade and Cooperation Agreement*, in prosieguo anche TCA o l'Accordo) che stabilisce le nuove regole delle relazioni commerciali, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'unione doganale e dal mercato unico europeo.

Con la Brexit, infatti, le vendite verso UK non rappresentano più semplici "cessioni intracomunitarie", ma vere e proprie esportazioni doganali, per le quali è fondamentale identificare l'origine doganale del prodotto. Soltanto i beni che rispettano tutte le condizioni per potersi qualificare come di "origine preferenziale", infatti, hanno diritto all'esenzione dai dazi doganali all'atto dell'importazione nel Regno Unito.

L'Accordo, pertanto, attenua gli effetti della reintroduzione delle **procedure doganali negli scambi tra UK e Unione europea**, prevedendo che le esportazioni verso il Regno Unito possano avvenire senza dazi doganali alla frontiera, ma soltanto a condizione che il prodotto possa dirsi di "origine preferenziale UE".

In generale, oltre ai prodotti "interamente ottenuti" nell'UE o fabbricati esclusivamente con materiali originari europei, sono considerati originari anche quei beni che hanno subito nel territorio dell'UE una lavorazione idonea, secondo le regole di origine individuate dall'Accordo, che variano da prodotto a prodotto (allegato ORIG-2). Le stesse considerazioni valgono, a parti inverse, per chi importa, nell'Unione europea, un bene dal Regno Unito.

Per le imprese che esportano è fondamentale l'analisi della propria supply chain e un tracciamento dei vari componenti e delle lavorazioni che hanno contribuito al prodotto finale, con l'importante precisazione per cui, se il bene UE non rispetta le regole di origine preferenziale previste dall'Accordo, sarà soggetto al pagamento dei dazi alla dogana inglese (UK Border) (per verificare i dazi all'importazione in UK è utile consultare <https://www.gov.uk/trade-tariff>).

Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale, infatti, **hanno diritto all'esenzione totale dai dazi** e, in questo caso, i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali, poiché dal 1° gennaio 2021, gli scambi commerciali con UK rappresentano esportazioni, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali.

Per il riconoscimento del dazio zero è necessario che i prodotti soddisfino **tre distinte condizioni**. Dal punto di vista sostanziale, è necessario che la merce rispetti perfettamente le **regole di origine preferenziale** stabilite dall'Accordo e dai relativi allegati ORIG-1 e ORIG-2.

Dal punto di vista procedurale, è necessario che il bene esportato sia accompagnato da una **prova dell'origine preferenziale**. Nei paragrafi seguenti esamineremo separatamente queste condizioni per fruire del trattamento daziario preferenziale.

Infine, quale terza condizione, è necessario che il prodotto sia trasportato direttamente dall'Unione europea verso il Regno Unito e non sia oggetto di manipolazioni durante il trasporto, nel rispetto della regola di non modificazione (articolo ORIG.16).

LE REGOLE DI ORIGINE DEL TCA

Per ottenere l'azzeramento dei dazi doganali, occorre che la merce esportata dall'Unione europea in UK rispetti le regole stabilite dall'Accordo e possa definirsi "di origine preferenziale".

Sono considerati di origine preferenziale UE e beneficiano del dazio zero all'importazione nel Regno Unito i seguenti beni:

- 1) **prodotti interamente ottenuti**, come quelli derivanti dall'agricoltura, dall'allevamento del bestiame e dalla pesca;
- 2) **prodotti fabbricati in Ue esclusivamente a partire da materiali originari** dell'Unione europea;
- 3) **prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi**, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2.

I prodotti di cui al punto 1 derivano dall'agricoltura, dall'allevamento del bestiame e dalla pesca: per essi l'origine doganale non comporta problematiche, in quanto tali beni, definiti come "**interamente ottenuti**" in UE, beneficiano senz'altro del trattamento di origine preferenziale (articolo ORIG.5). Si tratta, in particolare, di merci che presentano un legame diretto con il territorio, come i prodotti minerali, vegetali o animali, oppure un legame indiretto, in quanto mediato da attività umane, come ad esempio i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino.

Alla dogana inglese (UK Border), hanno diritto all'origine preferenziale anche i prodotti di cui al punto 2, che sono **fabbricati esclusivamente con materiali di origine UE** (articolo ORIG.3). Questa categoria di beni si distingue dalla precedente, perché in questa ipotesi si tratta di prodotti finiti, ma realizzati con materiali che possono anche avere componenti o lavorazioni extra UE. Ciò che conta è che ciascun materiale, singolarmente considerato, in base alla regola di origine a esso applicabile, si consideri «originario UE», per cui è importante la tracciabilità delle varie componenti.

Infine, hanno diritto al dazio zero in UK anche i beni di cui al punto 3. Si tratta di merci fabbricate in uno Stato membro dell'Unione, che incorporano materiali non originari, purché siano soddisfatte le regole stabilite, caso per caso, dall'allegato ORIG-2. Molto frequenti, infatti, sono i prodotti ottenuti mediante la trasformazione di materie prime extra-UE o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi rispetto all'Unione europea. Per queste situazioni, l'origine preferenziale è riconosciuta ai prodotti che hanno ricevuto, nell'Unione europea, una "**lavorazione sufficiente**", come definita dal testo dell'Accordo e, in particolare, dall'allegato ORIG-2, che richiede un esame molto attento e puntuale.

Per i prodotti di cui ai punti 2 e 3 l'analisi da svolgere per stabilire correttamente l'origine preferenziale inizia con il corretto inquadramento della **classificazione doganale del bene esportato**. In relazione alle varie voci doganali, sono previste regole di origine specifiche per tipologia di prodotto. Tali regole sono tutte contenute nell'Allegato ORIG-2 dell'Accordo. In generale, la lavorazione idonea a fare acquisire l'origine preferenziale è determinata secondo i consueti criteri previsti dagli accordi di libero scambio: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originari.

Occorre, pertanto, conoscere e approfondire le **nuove regole sull'origine delle merci** negli scambi con il Regno Unito, per stabilire se sono rispettati i nuovi requisiti previsti dal TCA (per valutare se un prodotto soddisfa le regole di origine individuate dall'Accordo è utile consultare <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa>).

Per esempio, ipotizzando di dover esportare il prodotto “vino”, occorre muovere dalla sua classificazione doganale, identificata con la voce doganale NC 2204. Per questa specifica voce doganale, l’attribuzione dell’origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano “interamente ottenute” nel territorio dell’Unione europea. Ugualmente, dovranno essere interamente ottenute in territorio Ue le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non potranno eccedere il 20 % del peso del prodotto finale.

Analogamente, l’olio di oliva (voce doganale 1509) ottenuto da materie prime non originarie UE non può beneficiare dell’azzeramento dei dazi all’importazione in UK. L’Accordo riconosce, infatti, l’origine preferenziale UE soltanto in presenza di una “produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti” nell’Unione europea.

Sia nel caso del vino che dell’olio di oliva, pertanto, l’origine preferenziale può essere riconosciuta all’atto dell’importazione nel Regno Unito se, rispettivamente, l’uva e le olive sono state raccolte nel territorio europeo.

Da segnalare inoltre che, in relazione ad alcune tipologie di beni, il TCA prevede due regole di origine tra loro alternative.

È il caso, per esempio, di un’azienda italiana che produce borse di pelle fatte a mano (NC 4202 2100 10) utilizzando componenti non originari UE. In questa ipotesi, la borsa fabbricata nell’Unione europea acquisisce l’origine preferenziale UE se la lavorazione ha comportato un cambiamento della voce doganale (prime 4 cifre) dei componenti non UE utilizzati. In questo specifico caso, l’Accordo prevede che, anche se tale condizione non è soddisfatta, il prodotto finale può comunque beneficiare del dazio zero, se il valore dei materiali non originari UE utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del bene finale.

Il testo dell’Accordo elenca, inoltre, una serie di lavorazioni che sono sempre considerate insufficienti, quali la semplice etichettatura o la miscela di prodotti non originari, che non possono mai essere considerate idonee per fare acquisire l’origine preferenziale (articolo ORIG. 7). La norma intende evitare il riconoscimento del dazio zero in UK per quelle merci di origine extra-UE, che ricevono soltanto una manipolazione marginale o un semplice cambio di confezione nel territorio europeo.

LA PROVA DELL'ORIGINE NEL TCA

L'Accordo ha previsto due alternative per la prova dell'origine preferenziale dei beni (articolo ORIG.18):

- a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore, in cui il prodotto è dichiarato originario; o
- b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

Nel primo caso, l'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore del prodotto, **direttamente in fattura** o in altro documento che identifichi la merce. L'esportatore autocertifica l'origine preferenziale, tenendo conto delle informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione (articolo ORIG.19).

Occorre tenere presente che l'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute e che, in caso di violazioni, sono previste sanzioni, oltre a responsabilità di ordine contrattuale con il proprio cliente UK.

Per gli esportatori italiani, la possibilità di inserire nella fattura di vendita la dichiarazione di origine preferenziale è riconosciuta soltanto per chi è iscritto alla **Banca dati Rex**. Attraverso tale sistema, già previsto dagli accordi tra l'UE con il Canada, il Giappone e il Vietnam, l'esportatore registrato nel sistema Rex può autocertificare l'origine preferenziale dei prodotti.

Anche gli esportatori non registrati al Rex possono certificare l'origine dei prodotti su fattura, ma soltanto nei casi in cui il valore di spedizione complessivo non superi i 6.000 euro (si veda, sul punto, [The Trade and Cooperation Agreement \(TCA\): detailed guidance on the rules of origin](#), pubblicata il 29 dicembre 2020 sul sito www.gov.uk).

Inoltre, considerato il breve termine decorso tra la conclusione dell'Accordo e la sua entrata in vigore, è stato previsto, per un limitato periodo di tempo, che gli esportatori italiani possano certificare l'origine preferenziale dei prodotti esportati in UK utilizzando il proprio codice EORI (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 30 dicembre 2020, n. 49/D).

Le imprese ancora non registrate nella banca dati Rex sono tenute, pertanto, ad attivarsi il prima possibile per ottenere lo status di "esportatori registrati", al fine di poter fruire delle procedure di esportazione agevolata in UK.

Da segnalare che l'iscrizione nella banca dati Rex è stata semplificata, grazie al "**Portale dell'operatore Rex**", operativo dal 25 gennaio 2021, il quale consente di acquisire, attraverso una procedura integralmente *online*, la certificazione di esportatore registrato Rex (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 20 gennaio 2021, n. 4/D). Non vi sono, dunque, particolari formalità o rallentamenti, poiché di fatto la registrazione avviene sulla base dell'autocertificazione dell'imprenditore. Da tenere presente che, in ogni caso, l'Agenzia delle dogane si riserva di effettuare, in seguito, verifiche circa la corretta determinazione dell'origine preferenziale dei beni, con tutte le rilevanti conseguenze anche in termini di rischi di eventuali **responsabilità e sanzioni**.

Per la dichiarazione di origine preferenziale, l'esportatore deve acquisire la **dichiarazione del fornitore**, contenente una chiara indicazione dell'origine (UE o non UE) dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto esportato in UK (Allegato ORIG-3 dell'Accordo).

Da segnalare che, per tutto il 2021, gli esportatori potranno rilasciare le attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore. Al riguardo, la Commissione

europa ha espressamente previsto che, per tutto il 2021, gli esportatori potranno attestare l'origine preferenziale dei beni anche se non sono ancora in possesso di una dichiarazione del fornitore (Regolamento di esecuzione n. 2020/2254). Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1° gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve darne informazione all'importatore UK, entro il 31 gennaio 2022.

In alternativa all'autocertificazione dell'esportatore, la prova dell'origine preferenziale è rappresentata dalla **conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore** (art. ORIG.21).

Si tratta di un'ipotesi prevista soltanto dal TCA e dal precedente Accordo di libero scambio con il Giappone, il cui limite è dato dall'eccessiva indeterminatezza delle relative condizioni. In tale ipotesi, vi è uno spostamento di responsabilità circa la correttezza dell'origine in capo all'importatore.

La Dogana di importazione può procedere alla verifica in merito all'origine preferenziale della merce nei tre anni successivi all'operazione, richiedendo all'importatore tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.






LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

ita-london-italian-trade-agency 
@ITALondon_ 
@italondon_ 
Italian Trade Agency 